



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 51	di data 12/05/22

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 9/2011 E S.M. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER CROLLO SULLA STRADA PER IL RIFUGIO BINDESI - P.F. 853/4 C.C. VILLAZZANO. - APPROVAZIONE RIEPILOGO DELLE SPESE - OPERA 1479.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che i lavori di somma urgenza relativi al crollo sulla strada per il rifugio Bindesi – p.f. 853/4 C.C. Villazzano sono conclusi ed è necessario approvare il riepilogo delle spese sostenute, al fine di rendicontare l'intervento alla Provincia;

richiamata al riguardo la propria determinazione 11.06.2020 n. 27/76 con la quale è stata approvata la perizia di spesa datata maggio 2020, dell'importo complessivo di euro 17.433,88 così suddiviso:

A) Lavori	euro	11.862,04	
oneri per la sicurezza	euro	304,92	
Somma			euro 12.166,96
B) somme a disposizione dell'amministrazione:			
B1) imprevisti	euro	593,11	
B2) i.v.a. 22% su A)+B1)	euro	2.807,21	
B3) spese tecniche (ispezione e verbale somma urgenza, relazione geologica-progettuale. DL e contabilità finale)	euro	1.830,00	
B4) oneri previdenziali su B3)	euro	36,60	
somma			euro 5.266,92
Totale			euro 17.433,88

e finanziata la spesa con mezzi propri dell'Amministrazione in attesa dell'iter istruttorio per il conseguimento del contributo da parte della P.A.T. ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.p. 9/2011;

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 d.d. 01.07.2013 con cui sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione ai comuni di contributi relativamente ai lavori di somma urgenza, di cui all'art. 37 comma 1) della L.p. 9/2011 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", nel testo di cui all'Allegato 1 del medesimo provvedimento, successivamente aggiornato con deliberazioni della Giunta provinciale 27.07.2018 n. 1335 e 07.08.2020 n. 1183. In particolare, il punto 4 "Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e misura del contributo" prevede, per i comuni con "popolazione residente" superiore a mille unità un livello di contribuzione ricompreso tra l'80% e il 90% della spesa ammissibile, da definirsi in base a quanto stabilito nel medesimo punto 4;

pagina 1/4

atteso che con determinazione 13.07.2020 n. 257 del dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di emergenza, ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.p. 1 luglio 2011 n. 9, è stato concesso al Comune il contributo di euro 15.350,87, pari al 90% della spesa ammessa, rideterminata in euro 17.056,52 e fissato il termine per la rendicontazione al 13.07.2022;

rilevato che con deliberazione della Giunta provinciale 09.10.2020 n. 1562 è stata approvata una specifica deroga per il finanziamento degli interventi di somma urgenza e di ripristino di competenza dei comuni, in relazione ad emergenze di livello locale verificatesi a partire dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, determinando la misura del contributo al 100% della spesa ammissibile. Nel provvedimento inoltre è stato dato atto che, "per i contributi già concessi secondo il criterio percentuale originario e riferite ad emergenze di livello locale verificatesi a partire dal 31 gennaio 2020, permane la possibilità di richiedere l'integrazione del contributo in oggetto da parte del comune interessato per addivenire al 100% della spesa ammissibile";

posto che il presente intervento ricade nella fattispecie in esame, lo scrivente servizio ha verificato con il servizio provinciale competente che la richiesta di integrazione dovrà essere presentata dopo che la Provincia avrà approvato la rendicontazione dell'intervento;

richiamati di seguito:

- l'ordine di lavoro n. 2020/37898 d.d. 18.06.2020 con cui sono stati affidati i lavori alla ditta Eurorock s.r.l. verso il corrispettivo di euro 11.573,86 (i.v.a. esclusa), di cui euro 304,32 per oneri di sicurezza;
- il contratto per scambio di corrispondenza 22.06.2020 prot. n. 133022 per l'affidamento dell'incarico per studio geologico e geomeccanico, progettazione DL e contabilità, verso il corrispettivo di euro 1.886,60 (oneri compresi);

visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta Eurorock s.r.l., datato 22.06.2020, per l'importo complessivo di euro 11.573,86 (i.v.a. esclusa), approvato dalla dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.p. 26/1993 e s.m.;

posto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 726 d.d. 29.05.2020, successivamente modificata con deliberazione 25 giugno 2020 n. 851, è stato tra l'altro disposto "di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, nei contratti di lavori e nei contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia". Nel medesimo provvedimento è stato altresì stabilito che i suddetti costi aziendali per la sicurezza "sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro") e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza;

rilevato che pertanto lo scrivente Servizio ha integrato la somma di euro 11.268,94 (i.v.a. esclusa), spettante alla ditta Eurorock s.r.l. quale corrispettivo per i lavori al netto degli oneri della sicurezza, del 2%, corrispondente ad euro 225,38 (i.v.a. esclusa) a titolo di oneri aziendali covid e ha quindi rideterminato la somma complessiva da liquidare in euro 11.799,24 (i.v.a. esclusa);

visto quindi il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per un totale di euro 16.261,67, allegato quale parte integrante del presente atto, soggetto a privacy, del quale si rende necessaria l'approvazione entro il termine sopra indicato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei

principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- la L.p. 01.07.2011 n. 9 e s.m.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 24.03.2022 prot. n. 83305, di data 31.03.2022 prot. n. 90449 e di data 26.04.2022 prot. n. 113504;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per l'intervento di somma urgenza relativo al crollo sulla strada per il rifugio Bindesi – p.f. 853/4 C.C. Villazzano, il prospetto del riepilogo delle spese d.d. 28.02.2022, per l'importo complessivo di euro 16.261,67 che, firmato dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente atto, di cui costituisce l'allegato n. 1), soggetto a privacy;
2. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta Eurorock s.r.l.,

pagina 3/4

è stato approvato dalla dirigente del Servizio Gestione Strade e Parchi ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.p. 26/1993 e s.m. e che contestualmente è stata approvata anche la contabilità finale degli stessi;

3. di dare atto che sono stati rispettati i termini per l'intervento in oggetto posti con la determinazione 13.07.2020 n. 257 del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di emergenza richiamata in premessa;
4. di dare atto che la richiesta dell'integrazione del contributo concesso con la determinazione di cui al punto 3. e prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale 09.10.2020 n. 1562 richiamata in narrativa, verrà presentata dopo che la Provincia avrà approvato la rendicontazione dell'intervento.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 12/05/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 51	di data 12/05/22

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 9/2011 E S.M. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER CROLLO SULLA STRADA PER IL RIFUGIO BINDESI - P.F. 853/4 C.C. VILLAZZANO. - APPROVAZIONE RIEPILOGO DELLE SPESE - OPERA 1479.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

A pagina 2/4, quarto capoverso, l'importo è 1.866,60 e non 1.886,60

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 17 maggio 2022